

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. Validità ed accettazione delle presenti condizioni generali

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutti i contratti di fornitura (acquisti, appalti e/o amministrazioni d'opera o di servizi) stipulati da IVECO ORECCIA S.p.A. (di seguito Committente) con un suo fornitore (di seguito Fornitore), e si ritengono integralmente applicabili con l'accettazione dell'ordine.

Esse costituiscono parte integrante dell'ordine emesso dalla Committente, ed in ogni caso prevalgono su eventuali Condizioni Generali di Vendita del Fornitore.

Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni Generali è valida soltanto qualora ciò risulti per iscritto in apposito contratto sottoscritto fra le parti, dall'Ordine o, nel caso di un Ordine già in corso di esecuzione, qualora la modifica sia convenuta per iscritto congiuntamente dal Fornitore e dalla Committente; non viene considerata valida alcuna clausola o condizione generale di vendita inserita dal Fornitore nelle fatture, bolle di consegna o corrispondenza che contraddica o limiti le presenti Condizioni Generali, salvo espressa accettazione, per iscritto, da parte della Committente.

Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali o nell'Ordine sia annullata o dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane inalterata

2. Ordini

L'Ordine deve essere effettuato mediante il modulo emesso dalla Committente per mezzo di una trasmissione elettronica di dati via e-mail, che viene considerata quale comunicazione scritta.

Tutti gli Ordini devono contenere: numero d'ordine, prezzo, condizioni di fornitura, trasporto (indicando se è incluso o meno), data e luogo di consegna e le condizioni di fatturazione e di pagamento.

Il Fornitore è tenuto a dare conferma dell'accettazione dell'Ordine alla Committente entro 8 (otto) giorni dal suo ricevimento, tramite portale dedicato. In mancanza di tale conferma, entro il termine predetto, gli Ordini basati sulle presenti Condizioni Generali di Acquisto si considerano pienamente accettate quando il Fornitore abbia iniziato ad evadere l'Ordine effettuato dalla Committente.

3. Garanzie del Fornitore

Il Fornitore si impegna a fornire Beni e/o Servizi conformi alle specifiche tecniche e capitolati ed a gestire la relativa documentazione secondo quanto indicato negli stessi e/o nell'Ordine. Durante le prestazioni contrattuali, il Fornitore deve soddisfare gli standard e le misure previste per garantire la qualità e i requisiti tecnici stabiliti dalla Committente e fornire i Servizi e/o Beni conformemente ad essi. Inoltre, il Fornitore deve costantemente riesaminare e adeguare i propri standard e misure per garantire la qualità e le condizioni tecniche dei Beni e/o Servizi forniti.

I Beni devono essere accompagnati da documentazione idonea a certificare la conformità di quanto fornito, secondo le specifiche applicabili, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo, il certificato di origine degli stessi.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente ogni caso di non conformità di prodotto o processo rilevata durante la realizzazione della fornitura ed a concordare con essa le azioni correttive da mettere in atto.

Eventuali modifiche alla configurazione del Bene e/o Servizio o ai processi concordati devono essere autorizzate per iscritto dalla Committente.

La Committente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento che i Servizi siano forniti conformemente agli standard di qualità applicabili ed alle condizioni tecniche dell'Ordine.

I Servizi forniti al Committente godono della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicabile, in particolare, dall'art. 1667 c.c..

4. Denuncia dei vizi e/o non conformità

In caso di difetti o non conformità al pattuito della fornitura, o comunque in caso di inosservanza da parte del Fornitore delle norme e condizioni convenute - fermi restando gli altri rimedi di legge e di contratto ed il risarcimento del danno subito - la Committente avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di:

- a) sospendere la prosecuzione della fornitura; e/o
- b) risolvere senza preavviso il rapporto di fornitura ai sensi dell'Art. 1456 c.c.; e/o
- c) ottenere dal Fornitore la sostituzione o l'adattamento a sua cura e spese della fornitura ai requisiti richiesti; e/o
- d) addebitare al Fornitore le spese sostenute per la sostituzione o l'adattamento della fornitura ai requisiti richiesti.

Inoltre, salvo il diritto della Committente di recuperare quanto già anticipato, tutti i pagamenti verranno sospesi sino al pieno adempimento del Fornitore.

5. Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore è responsabile (anche ai sensi dell'art.2049 c.c.) degli eventuali danni arrecati alla Committente, ai suoi dipendenti o a terzi, nell'esecuzione o dall'utilizzo della fornitura ed assumerà dunque a proprio carico i risarcimenti spettanti a favore di ogni avente diritto, tenendo indenne e manlevata la Committente da qualsiasi responsabilità, onere o danno.

Nel caso in cui l'esecuzione dei Servizi rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza) il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione - anche relativa ad eventuali subfornitori - come da legislazione vigente ed applicabile, ed a soddisfare tutti i requisiti previsti dalla summenzionata legge. Inoltre, si impegna a tenere la Committente manlevata ed indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivare dal mancato rispetto di detta normativa.

Il Fornitore si impegna inoltre ad applicare, per la produzione dei beni e la erogazione dei servizi, le normative in materia di tutela dell'ambiente previste dalla normativa applicabile.

6. Termini di consegna e penali

I termini di consegna indicati dalla Committente si intendono sempre come essenziali e potranno essere prorogati, a richiesta scritta del Fornitore - da presentarsi appena avuto conoscenza dell'evento - solo in caso di circostanze di forza maggiore (incendi, scioperi generali, alluvioni, etc.) per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi stessi.

I ritardi di consegna che derivino da corrispondenti ritardi nelle consegne di subfornitori del Fornitore non saranno considerati casi di forza maggiore.

Nel caso di ritardi non giustificati da causa di forza maggiore il Committente - fermo il risarcimento del maggior danno subito - avrà il diritto di:

- sospendere il pagamento delle forniture già consegnate; e
- ottenere dal Fornitore a titolo di penale, per ogni settimana di ritardo (o frazione di essa), una somma pari all'1% del valore della fornitura, sino ad un massimo del 10% del medesimo; e/o
- respingere tutta o in parte la fornitura.

7. Fatturazione, collaudo e pagamenti

Le fatture dovranno sempre indicare il codice identificativo presente sull'Ordine del Committente, pena mancato pagamento della stessa. Salvo quanto previsto dalle normative vigenti o quanto diversamente concordato tra le Parti, la Committente effettua i pagamenti delle forniture ricevute ed accettate a 60 gg. f.m.d.f. (fine mese data fattura) mediante pagamento bancario sul conto indicatole dal Fornitore.

Il pagamento verrà effettuato previo collaudo positivo della fornitura (per il saldo) o verifica dello stato avanzamento lavori (per gli acconti) e comunque - nel caso di appalto d'opera o di servizi - previa consegna della documentazione attestante l'assolvimento, anche da parte degli eventuali subappaltatori, degli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi di legge concernenti la fornitura stessa.

Qualora la Committente dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali o degli Ordini di Acquisto, il Fornitore autorizza espressamente la Committente ad emettere la fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dalle somme dovute dalla Committente al Fornitore stesso, all'atto del pagamento, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore della Committente; tutto ciò sarà debitamente annotato nella contabilità in corso. La compensazione ha luogo sulla base della regole previste dall'art. 1243 c.c.

8. Recesso

Fatti salvi gli eventi di forza maggiore e le altre ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, il rapporto contrattuale nascente dall'Ordine potrà essere risolto, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento dalla Committente con preavviso scritto che dovrà essere comunicato al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni salvo diversamente pattuito tra le Parti.

9. Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia relativa ai contratti di fornitura sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

La Committente si riserva peraltro il diritto di chiamare in garanzia il Fornitore avanti il diverso Foro ove fosse stato a sua volta convenuto da terzi in relazione a responsabilità potenzialmente ascrivibili al Fornitore.

La legge applicabile al contratto di fornitura sarà sempre quella italiana.

10. Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che ognuna di esse tratterà i dati personali dell'altra conformemente a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, per i soli scopi di esecuzione del contratto e per quelli obbligatori per legge di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679/2016.

Responsabile del trattamento è la Committente, con domicilio eletto presso la sua sede legale.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole:

art.1 (Validità ed accettazione delle presenti condizioni generali), art.3 (Garanzie del Fornitore), art.5 (Responsabilità del Fornitore), art. 6 (Termini di consegna e penali), art.7 (Fatturazione, collaudo e pagamenti), art. 8 (Recesso), art.9 (Foro competente e legge applicabile). Il Fornitore accetta altresì espressamente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l'art.10 (trattamento dati personali).

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
